Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3618.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3619.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3620.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3621.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Farnese (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3622.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biozzi Guido e Luigi fu Paolo, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3623.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3624.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3625.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3626.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3627.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brenciaglia Giulio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3628.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brilli Paolo fu Alessandro, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3629.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Luigi fu Giorgio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3630.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio di Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3631.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Canestro Antonio fu Carlo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3632.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Pier Terige di Domenico, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3633.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Pier Niccolò fu Antonio, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3634.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3635.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3636.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta, maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3637.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Vecchi di Val Cismon Cesare Maria fu Luigi, in comune di Vetralla (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3638.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3639.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Duranti Luigi fu Giambattista, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3640.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gaggia Olga di Achille, maritata Ricci, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3641.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3642.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3643.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Gino fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3644.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Magliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3645.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3646.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Magliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3647.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3648.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3649.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3650.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Feraguti, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3651.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Incisa della Rocchetta Mario fu Enrico, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3652.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3653.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzara Achille fu Giuseppe, in comune di Pescina (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3654.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, in comune di Orbetello (Grosseto).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3655.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3656.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Angelastro Luigi fu Vincenzo, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3657.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Emilio fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3658.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Araneo Francesco di Giuseppe, in comune di Lavello (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3659.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Nicola fu Giuseppe, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3660.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3661.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3662.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3663.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe, in comune di Palagiano (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3664.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Donnaperna Alberto fu Cesare, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3665.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fortunato Leonardo fu Giuseppe, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3666.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Emilia fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3667.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Ida fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3668.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Maria fu Pietro, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3669.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3670.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3671.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Luigi fu Benedetto, in comune di Chieuti (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3672.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Chieuti (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3673.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3674.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Pellicciari Pasquale fu Tommaso, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3675.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petteruti Romano Adelelmo di Corrado, in comune di Larino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3676.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Rizzi Amalia fu Michele, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3677.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Severini Maria-Elisa fu Augusto, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3678.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Pietro Antonio fu Camelo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3679.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.), in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3680.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Anonima Assicurazioni « Torino », con sede in Torino, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3681.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3682.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Visconti di Modrone Marcello fu Uberto, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3683.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, maritata Galante, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3684.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Bovino (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3685.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3686.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Orsara di Puglia (Foggia).

Supplemento n. 3.

Comunità Europea del carbone e dell'acciaio: Testi delle decisioni della Alta Autorità sul prelievo previsto agli articoli 49 e 50 del Trattato pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio.

(93)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1952, n. 3595.

Modificazione alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi successivi miglioramenti, sulla totalità del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'art. 25 della stessa legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 3596.

Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme sulla imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno soddisfare l'esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo, perequando il carico tributario sui vari atti,

adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo più agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta.

Art. 2.

Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:

1) coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

2) eliminazione di tutte le disposizioni non più rispondenti alle necessità o alle mutate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;

3) adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;

4) raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;

5) semplificazione delle modalità di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;

6) stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'art. 5 della presente legge, le quali peraltro rimarranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicità prevista dal detto articolo 5;

7) soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella *B* allegata alla legge;

8) variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;

9) semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformità ai criteri indicati nell'articolo seguente.

Art. 3.

a) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari delle pubbliche Amministrazioni e dei Collegi amministrativi in genere, gli arbitri, i notai, gli avvocati, i procuratori legali, gli agenti di cambio, che non osservino gli obblighi ed i divieti stabiliti a loro carico dalle nuove norme sull'imposta di bollo e dall'annessa nuova tariffa, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000;

b) chiunque rediga atti e scritti pei quali è dovuta l'imposta sin dall'origine senza il pagamento della imposta o con pagamento di imposta insufficiente è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 per ciascun atto.

La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto senza aver pagato la relativa imposta.

Per le trasgressioni relative alle cambiali ed agli altri effetti di commercio, nonchè agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria è da 50 a 100 volte l'imposta non pagata col minimo di lire 300;

c) chiunque fuori delle ipotesi previste nelle precedenti lettere *a*) e *b*) non osservi obblighi, divieti o prescrizioni della legge e della annessa tariffa è punito con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;

d) le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa e smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati;

e) nel caso in cui sia consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1° per la omessa o tardiva denuncia una soprattassa uguale a sei decimi della imposta;

2° per la infedele denuncia una soprattassa uguale a sei quinti della imposta;

3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una soprattassa pari al 12 per cento della imposta.

Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale.

Le soprattasse, di cui ai numeri 1 e 3 della precedente lettera *e*), sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare ad Istituti di credito, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, la distribuzione dei valori bollati alle persone fisiche, uffici ed enti incaricati della rivendita dei valori medesimi.

Art. 5.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme tributarie sulla pubblicità, con allegata tariffa, disciplinando l'imposizione delle varie forme di pubblicità in relazione ai progressi tecnici verificatesi in tale settore e alle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali è attuata la pubblicità ed in particolare degli avvisi al pubblico, delle inserzioni su giornali e periodici, delle proiezioni cinematografiche e luminose e delle trasmissioni radiofoniche.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attività pubblicitaria, adeguando nel miglior modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attività e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta.

Per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni delle nuove norme saranno osservati i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

a) Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali è prescritto il pagamento della imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da quattro a

dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario;

b) chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;

c) nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1) per la omessa o tardiva denuncia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2) per la infedele denunzia una sopratassa eguale a sei quinti della imposta;

3) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento dell'imposta.

Le sopratasse di cui ai numeri 1) e 3) della presente lettera c), eccettuate quelle per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito;

d) le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

Art. 7.

E' costituita una commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3597.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza a concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

« Il loro ammortamento decorrerà dal 1° ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3598.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo Alleato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — E' aggiunto il seguente comma:

« In corrispondenza dell'ammontare delle am-lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonchè delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo art. 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 3599.

Trasferimento alla Regione Trentino-Alto Adige delle Aziende demaniali di Levico-Vetriolo e di Roncegno, in attuazione dello Statuto speciale della predetta Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le Aziende demaniali di « Levico-Vetriolo » e di « Roncegno » con le connesse attività industriali e commerciali, sono trasferite dal Demanio dello Stato alla Regione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti gli oneri e i pesi inerenti e le servitù attive e passive sia apparenti sia non apparenti, dalla data della consegna di cui al successivo art. 4.

Dalla stessa data la Regione subentra al Demanio dello Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalla concessione dell'esercizio delle suaccennate Aziende.

Art. 2.

Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo Presidente della Corte di appello di Trento autorizzerà con suo decreto i dipendenti uffici ad intavolare il diritto di proprietà, a favore della Regione, sui beni immobili oggetto del trasferimento.

Le operazioni relative alla intavolazione saranno esenti da qualsiasi tributo.

Art. 3.

Ai fini della consegna dei beni di cui al precedente art. 1 il Ministero delle finanze trasmetterà al Presidente della Giunta regionale, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati descrittivi dei beni stessi, nonchè copia delle convenzioni riguardanti la concessione in esercizio dei due compendi termali.

Art. 4.

Entro un mese dall'invio degli elaborati di cui all'art. 3, si procederà alla formale consegna dei compendi, mediante verbale da redigersi dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, con l'intervento dei delegati dell'Intendenza di finanza, della Regione e delle Società concessionarie.

Esemplari del verbale, con i relativi allegati, dovranno essere rimessi, firmati da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze (Direzione generale demanio), alla Giunta regionale, all'Intendenza di finanza di Trento, alle Società concessionarie. Altra copia sarà trattenuta dall'Ufficio tecnico erariale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 111. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1952, n. 3600.

Prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 17.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario* 1952-53.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde provvedere ad esigenze relative alla Conferenza indetta a Roma dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.) per la revisione e l'adozione finale di un nuovo testo della convenzione per le responsabilità per danni causati ai terzi dagli aeromobili.

La Conferenza suddetta comporterà spese per interpreti, stenografi, stenodattilografi e per il personale addetto alla riproduzione e alla distribuzione dei documenti, nonchè per l'impianto di apparecchi per la traduzione simultanea. Si prevede che alla Conferenza parteciperanno oltre 70 Stati con circa 200 delegati.

Poichè per l'assegnazione della predetta somma di lire 17.000.000 ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad essa mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1952, n. 1325 e 10 luglio 1952, n. 910;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario

1952-53, è autorizzata la prelevazione di lire 17.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 127-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la Conferenza I.C.A.O. per convenzione danni ai terzi »). — Fitto di locali e forniture varie per i locali - Spese di ufficio e di cancelleria, illuminazione, postali, telegrafiche e telefoniche, installazione impianti, traduzione simultanea - Spese per gli automezzi e di trasporto	L.	7.500.000
Cap. n. 127-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	»	4.000.000
Cap. n. 127-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle varie Amministrazioni statali addetto alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	3.000.000
Cap. n. 127-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza	»	2.500.000
Totale	L.	17.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 127. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3601.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività della B. V. M., in contrada Schiappone del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

N. 3601. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ischia in data 4 aprile 1949, relativo all'erezione della parrocchia della Natività della B. V. M., in contrada Schiappone del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 12. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3602.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Maria e dei SS. Francesco di Assisi ed Antonio da Padova, in frazione Lucernate del comune di Rho (Milano).

N. 3602. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivesco di Milano in data 1° settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Maria e dei SS. Francesco di Assisi ed Antonio da Padova, in frazione Lucernate del comune di Rho (Milano); viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B. V. Maria e dei SS. Francesco di Assisi ed Antonio da Padova, in frazione Lucernate del comune di Rho e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sac. Velzi Alberto, consistente in una casa con orto, adibita a casa canonica, il tutto valutato L. 2.730.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 2. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3603.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Francesco d'Assisi, in comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 3603. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Acquaviva delle Fonti in data 1° novembre 1950, integrato con dichiarazione 14 maggio 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Francesco d'Assisi, in comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 11. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3604.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Sclavons del comune di Cordenons (Udine).

N. 3604. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 17 marzo 1952, integrato con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Sclavons del comune di Cordenons (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle corvette « Crisalide » e « Farfalla ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le corvette « Crisalide » e « Farfalla » sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1952.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Registro n. 19 Marina, foglio n. 19

(114)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali in data 7 agosto 1946 e 25 marzo 1946, con i quali la Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e contro i danni degli incendi e dei trasporti;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1949, con il quale la Società « La Minerva » è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo furti, incendio, guasti accidentali agli apparecchi elettrici;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di estendere l'esercizio ai rami cauzioni, guasti alle macchine, malattie, bestiame, aeronautica, film e credito;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, bestiame, cauzioni, film, guasti alle macchine, malattie, e credito, limitatamente ai danni derivanti dalle vendite rateali.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.
Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 15470 in data 16 novembre 1951 (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1951, registro n. 17 Tesoro, pag. 225), col quale vennero determinati per l'anno 1952 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1953;

Sulla proposta del Provveditore Generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1953 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1952 dal decreto Ministeriale n. 15470 in data 16 novembre 1951 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 153.

(116)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1952.
Misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1951 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1951 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita umana, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,20 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 347 del 14 gennaio 1953 riguardante le tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 347, del 14 gennaio, ha adottato le seguenti decisioni:

TARIFFE TELEFONICHE URBANE

Con decorrenza dal 1° febbraio 1953, ed a modifica del provvedimento n. 109 del 26 agosto 1948, le tariffe relative agli abbonamenti telefonici urbani, quelle riguardanti gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali, le tariffe per le conversazioni in supero, nonchè le altre tariffe e compensi previsti dal decreto Ministeriale del 28 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1948, n. 202, vengono fissate nelle seguenti misure:

a) Canoni per gli abbonamenti degli apparecchi principali:

Reti del 1° gruppo:

Categoria 1ª	L.	42.592
» 2ª	»	27.264
» 3ª	»	20.448
» 4ª (singolo)	»	15.336
» 4ª (duplex)	»	10.224
» 4ª (multiplex)	»	8.520
» 5ª	»	13.624

Reti del 2° gruppo:

Categoria 1ª	L.	34.072
» 2ª	»	23.848
» 3ª	»	18.744
» 4ª (singolo)	»	13.624
» 4ª (duplex)	»	8.520
» 4ª (multiplex)	»	6.816
» 5ª	»	11.928

Reti del 3° gruppo:

Categoria 1ª	L.	22.144
» 2ª	»	15.336
» 3ª	»	11.928
» 4ª (singolo)	»	10.224
» 4ª (duplex)	»	6.816
» 5ª	»	8.520

Reti del 4° gruppo:

Categoria 1ª	L.	18.744
» 2ª	»	11.928
» 3ª	»	10.224
» 4ª	»	8.520
» 5ª	»	6.816

Restano fermi la riduzione del 50 % per le reti a contatore di cui all'art. 2 ed il numero delle conversazioni attualmente comprese nel canone forfetario per le reti stesse.

La tariffa per le conversazioni di supero è fissata in L. 8,50 per gli utenti delle prime 4 categorie, ed in L. 4,25 per gli utenti di 5ª categoria;

b) I supplementi stabiliti all'art. 3, vengono fissati in L. 512;

c) Restano ferme le misure percentuali indicate dall'art. 4 per concorso spese di impianto, trasloco e subentro;

d) Le tariffe ridotte, di cui agli articoli 5 e 6, sono rispettivamente fissate in L. 3838, in L. 1919, in L. 2553 ed in L. 1277;

e) I canoni di cui all'art. 7 vengono stabiliti in L. 3080 ed in L. 4092 per ogni apparecchio in derivazione da apparecchi principali;

f) I canoni di manutenzione e noleggio di cui all'art. 8 dello stesso decreto vengono fissati come segue:

derivazione semplice (compreso il commutatore) . . . L. 2300

derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana:

sistema a batteria centrale . . . L. 4464
sistema automatico . . . » 4464

impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana:

sino a 5 apparecchi derivati, per ogni apparecchio:

sistema a batteria centrale . . . . . L. 3584
sistema automatico . . . » 4364

suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi:

per ciascuno . . . L. 472

supplemento per apparecchio da tavolo . . . » 780

Resta ferma l'aliquota per il calcolo del compenso spese impianto;

g) I canoni di sola manutenzione, previsti dall'art. 9, vengono stabiliti come segue:

derivazione semplice . . . L. 1084

impianti a centralino con alimentazione indipendente:

per ogni apparecchio derivato avente anche la possibilità di inserzione diretta sull'urbana:

sistema a batteria locale . . . . L. 2808
sistema a batteria centrale . . . . . » 3080
sistema automatico . . . » 3216

per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana,

sistema a batteria locale . . . . L. 1016
sistema a batteria centrale . . . . » 1928
sistema automatico . . . . » 2808

impianti intercomunicanti a tasti e leva:

per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana . . L. 3080

per ogni apparecchio non abilitato . . » 1524

impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi:

per ciascuno . . L. 272

supplemento per apparecchio da tavolo . . » 272

La somma dovuta annualmente per ciascuna derivazione abilitata, a titolo di sorveglianza tecnica per gli impianti privati affidati in manutenzione all'utente, è fissata in L. 272.

L'importo massimo per ogni impianto è stabilito in L. 40.560;

h) Il canone di cui all'art. 10 per ogni derivazione interna a spina è fissato in L. 1284;

i) Il sovraprezzo di cui all'art. 11, per ogni 200 metri di linea impegnata dalla derivazione esterna, è fissato in L. 512;

l) La tariffa prevista dall'art. 13 per i collegamenti diretti a centralini interurbani è stabilita in L. 9464;

m) La tariffa prevista dall'art. 14 per le comunicazioni telefoniche è stabilita in L. 78;

n) La sopratassa dovuta a termini dell'art. 15, per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita, rispettivamente in L. 18 ed in L. 9;

o) Limitatamente al trimestre in corso le Società concessionarie telefoniche non applicheranno l'aumento per il mese di gennaio 1953.

Nelle reti a contatore, per le eventuali conversazioni di supero risultanti alla fine del primo trimestre 1953, le Società concessionarie telefoniche procederanno all'applicazione della nuova tariffa soltanto per il numero delle conversazioni che ecceda il terzo delle conversazioni stesse.

TARIFFE INTERURBANE

Con la stessa decorrenza del 1° febbraio 1953, le tariffe per le conversazioni telefoniche interurbane, nonchè le altre tariffe contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1948, n. 1153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1948, n. 213, vengono fissate nella seguente misura:

a) per ogni conversazione telefonica di tre minuti primi scambiata sulle linee:

di lunghezza totale fino a 15 km.	L.	36
oltre 15 km. fino a 25 km.	»	48
» 25 » » 50 »	»	84
» 50 » » 100 »	»	136
» 100 » » 200 »	»	224
» 200 » » 400 »	»	280
» 400 » » 600 »	»	340
» 600 » » 800 »	»	396
» 800 » » 1000 »	»	472
» 1000 »	»	536

La sopratassa per conversazioni urgentissime è fissata in L. 260 per ogni unità.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana viene fissata, con decorrenza dal 21 gennaio, in L. 20 per ogni conversazione fino a 5 minuti. La stessa tariffa e la stessa decorrenza si applicano anche per gli apparecchi a prepagamento.

Per la stampa politica quotidiana restano invariate le disposizioni contenute nella legge 1° agosto 1949, n. 482, che esclude le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane della stampa stessa dagli aumenti tariffari disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e successivi.

Nel territorio del comune di Roma vige l'unica tariffa stabilita per le reti del 1° gruppo per quanto riguarda gli abbonamenti, abolendosi, così, le differenze attualmente esistenti per le tariffe delle conversazioni tra il centro urbano e le località oltre 10 km. dal centro.

Le conversazioni telefoniche scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate come conversazioni urbane agli effetti tariffari.

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE TELEFONICHE

1. — Dal 1° febbraio 1953 è istituita una « Cassa di conguaglio per le tariffe telefoniche » allo scopo di provvedere alla corresponsione alle Società concessionarie di un contributo integrativo in rapporto ai maggiori costi di esercizio dei nuovi impianti telefonici entrati in servizo dal 1° gennaio 1953

A tale Cassa affluiranno gli importi relativi ad una aliquota pari al 10 % di tutte le tariffe e di tutti i compensi nella misura contemplata nei citati decreti 28 agosto e 1° settembre 1948, n. 1153. Tale aliquota, che risulta compresa nelle tariffe come sopra stabilite, sarà riscossa dalle Società concessionarie a titolo di sovraprezzo per conto della Cassa conguaglio. Da questa Cassa saranno prelevati i fondi per corrispondere alle aziende aventi diritto i seguenti contributi integrativi annui per ogni allacciamento di abbonato eseguito dal 1° gennaio 1953:

a) L. 20.000 per ciascun collegamento simplex compreso nei primi 30.000 collegamenti di abbonato, base simplex, effettuati nel triennio 1953-1955 da ciascuna Società concessionaria;

b) L. 15.000 per ciascun collegamento simplex effettuato nel triennio 1953-1955, oltre i primi 30.000 di cui al punto *a*);

c) per i collegamenti duplex i contributi di cui ai punti *a*) e *b*) sono rispettivamente ridotti a L. 10.000 ed a L. 7500.

2. — L'aliquota di sovraprezzo di cui al punto 1 riguardante le tariffe interurbane, per la parte di competenza della Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà versata direttamente alla Azienda stessa.

3. — Con successivo provvedimento saranno stabiliti i limiti e le norme per il funzionamento della predetta Cassa di conguaglio.

(301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione all'art. 13 dello statuto del Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 582 in data 8 gennaio 1953, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, una modifica all'art. 13 dello statuto del Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara, deliberata dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 14 gennaio 1952.

(138)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1952, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'ex capo sezione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, Fiano dott. Alberto, avverso il decreto del Ministro per le finanze, in data 28 febbraio 1951, con il quale il ricorrente veniva collocato a riposo ai sensi degli articoli 1 e 4 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

(253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montese (Modena) di un mutuo di L. 2.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 5.437.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(149)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolunato (Modena) di un mutuo di L. 1 104.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(150)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casoli (Chieti) di un mutuo di L. 2.082.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(139)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melicucco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.852.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 480889 di annue L. 490 intestato a Corsonni Elisa di Felice Ercole, moglie di Grisoni Carlo, domiciliata a Stresa (Novara), con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 16 settembre 1952

(4553) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,91	645 —
» Firenze	624,90	641,50
» Genova	624,90	644 —
» Milano	624,91	643 —
» Napoli	624,93	642,25
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	643 —
» Torino	624 94	640 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 19 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,40
Id 3,50 % 1902	62,25
Id 3 % lordo	83,30
Id 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A	Lit 624,90
1 dollaro canadese	» 643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12 50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1953, la Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Treviso, costituita con atto in data 27 maggio 1947 del dott. Romero Volpi, notaio in Treviso, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Messina; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Fermo (Ascoli Piceno); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Ravanusa (Agrigento), Urbino (Pesaro), Pietrasanta (Lucca), Mirano (Venezia), Canosa di Puglia (Bari) e Ceglie Messapico (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I), della provincia di Messina; di segretario capo di 1ª classe (grado III), del comune di Fermo (Ascoli Piceno), di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Ravanusa (Agrigento), Urbino (Pesaro), Pietrasanta (Lucca), Mirano (Venezia), Canosa di Puglia (Bari) e Ceglie Messapico (Brindisi).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura;

2) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 27 dicembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(16)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Matera

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Matera;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Matera, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti	su 132
1.	Rianò dott. Enrico	punti 93,77	su 132
2.	De Palo dott. Vittorio	» 93,64	»
3.	Pasqualis dott. Marcello	» 92,42	»
4.	Ciccotta Luigi	» 88,10	»
5.	Rocco Angelo	» 87,20	»
6.	Calvano Carlo	» 86,58	»
7.	Gollin Renzo	» 86,12	»
8.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 86,05	»
9.	Mona Cesare	» 82,93	»
10	Attanasi Fedele	» 82,78	»
11	Giaquinto Annibale	» 82,18	»
12.	Galli Emilio	» 81,76	»
13.	Pelosi dott. Luigi	» 81,68	»
14.	Campanelli dott. Giovanni	» 81,66	»
15.	Rodighiero dott. Rocco Libero	» 81,40	»
16	Cagnazzo Raffaele	» 80,33	»
17	Di Santo dott. Angelo	» 78,50	»
18.	Punzo Ciro	» 78,16	»
19.	Tampone Francesco Paolo	» 77,93	»
20.	Pieschi dott. Antonio	» 77,64	»
21	Sangiorgio Carlo	» 77,23	»
22.	Conte dott. Egidio, coniugato due figli, ex combattente, ufficiale di complemento	» 77,02	»
23.	Porretti Antonio, coniugato due figli, invalido causa di servizio	» 77,02	»
24.	Lauria dott. Giuseppe	punti 76,18	su 132
25.	Importuno Luigi	» 76 —	»
26.	Zito dott. Francesco	» 75,70	»
27.	Russo Luigi	» 74,33	»
28.	Galli dott. Pietro	» 74,04	»
29.	Di Pietro dott. Alfio	» 73,27	»
30.	Romano dott. Antonio	» 73,26	»
31.	Veronese Vittorio	» 72,33	»
32.	Benincasa Francesco	» 72,30	»
33.	Barbi Egidio	» 72 —	»
34.	Petrillo dott. Alfonso	» 71,93	»
35.	Alestra dott. Giuseppe	» 70 —	»
36.	Milella dott. Michele	» 69,72	»
37.	Caporusso dott. Domenico	» 68,21	»
38.	Ferrigni dott. Giovanni	» 68 —	»
39.	Alemanno Nicola	» 67,04	»
40.	Falconio dott. Diomede Siro	» 66,20	»
41.	Caimmi dott. Luigi	» 65,60	»
42.	Schiavina dott. Renato	» 65,04	»
43.	Bussotti dott. Bosone	» 64,19	»
44	Vena Silvestro	» 63,59	»
45.	Greco Orlando	» 63,50	»
46.	Palumbo dott. Pasquale	» 63,26	»
47	Graziani dott. Marcello	» 63,02	»
48.	La Sala Luigi	» 62 —	»
49.	Monaldi Riccardo	» 61,53	»
50.	Romano dott. Francesco	» 61,14	»
51	Gasponi Vittorio	» 61,10	»
52	Martino dott. Francesco	» 60,10	»
53.	D'Alimonte dott. Amedeo	» 59,72	»
54.	Lupis Pietro	» 59,50	»
55.	Chiaramondia dott. Francesco	» 57,35	»
56	Fallone dott. Carmelo	» 56,39	»
57.	Salati dott. Michele	» 55,31	»
58	Fedele dott. Antonino	» 53,50	»
59.	Mastrangelo Giovanni	» 52,60	»
60.	Petronio Bartolomeo	» 46,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(13)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Fasano (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Fasano (Brindisi);

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Fasano (Brindisi) nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti	su 132
1.	De Leonardis dott. Giuseppe	punti 88,06	su 132
2.	Gollin Renzo	» 86,12	»
3.	Di Billa dott. Giovannangelo	» 86,05	»
4.	Attanasi Fedele	» 83,78	»
5.	Galli Emilio	» 81,76	»
6.	Campanelli dott. Giovanni	» 81,66	»
7	Pelosi dott. Luigi	» 80,68	»
8.	Rodighiero dott. Rocco Libero	» 80,40	»
9.	Cagnazzo Raffaele	» 80,33	»
10.	Di Santo dott. Angelo	» 79,50	»
11.	Guerrieri dott. Domenico	» 78,87	»
12.	Punzo Ciro	» 78,16	»
13.	Tampone Francesco	» 77,93	»
14.	Pieschi dott. Antonio	» 77,64	»
15.	Lauria dott. Giuseppe	» 77,18	»

16. Porretti Antonio	punti	77,02 su 132
17. Romeo Attilio	»	76,16 »
18. Importuno Luigi	»	76 — »
19. Zito dott. Francesco	»	75,70 »
20. Russo Luigi	»	74,33 »
21. Benincasa Francesco	»	74,30 »
22. Galli dott. Pietro	»	74,04 »
23. Romano dott. Antonio	»	73,76 »
24. Di Pietro dott. Alfio	»	73,27 »
26. Petrillo dott. Alfonso	»	72,43 »
27. Veronese Vittorio	»	72,33 »
28. Barbi Egidio	»	72 — »
29. Alestra dott. Giuseppe	»	70 — »
30. Milella dott. Michele	»	69,22 »
31. Bello dott. Pietro	»	68,59 »
32. Caporusso dott. Domenico	»	68,21 »
33. Ferrigni dott. Giovanni	»	68 — »
34. Alemanno Nicola	»	67,04 »
35. Schiavina dott. Renato	»	66,54 »
36. Caimmi dott. Luigi	»	65,60 »
37. Falconio dott. Diomede	»	65,20 »
38. Greco Orlando	»	63,50 »
39. Palumbo dott. Pasquale	»	63,26 »
40. Bussotti dott. Bosone	»	63,19 »
41. Graziani dott. Marcello	»	63,02 »
42. La Sala Luigi	»	62 — »
43. Gasponi Vittorio, profugo Afr. ital.	»	61,10 »
44. Martino dott. Francesco	»	61,10 »
45. Romano dott. Francesco	»	60,14 »
46. D'Alimonte dott. Amedeo	»	59,72 »
47. Lupis Pietro	»	59,50 »
48. Chiaramondia dott. Francesco	»	57,35 »
49. Fallone dott. Carmelo	»	56,39 »
50. Mastrangelo Giovanni	»	53,60 »
51. Fedele dott. Antonino	»	53,50 »
52. Guarini dott. Giuseppe	»	52,89 »
53. Petronio Bartolomeo	»	46,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(15)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte mediche, di cui al bando di concorso, approvato con decreto prefettizio del 1° giugno 1950, sono rimaste vacanti per rinunzia di vincitori, o per mancata assunzione da parte degli stessi entro il termine prescritto;

Considerato, pertanto, che le sedi stesse vanno assegnate, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 31 maggio stesso;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Cammarota dott. Francesco, alla condotta medica di Furore;

2) Savastano dott. Salvatore, alla condotta medica di Tortorella.

Salerno, addì 27 dicembre 1952

Il prefetto: ARIA

(90)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 6996 del 17 maggio 1952, col quale si è proceduto alla dichiarazione dei veterinari vincitori delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 12935 e n. 14682 rispettivamente del 1° ottobre 1952 e 22 novembre 1952, con i quali si è proceduto a delle varianti alla dichiarazione dei vincitori di cui al precitato decreto n. 6996;

Considerato che altri veterinari, tacitamente o espressamente, hanno rinunciato alla condotta loro assegnata;

Considerato, quindi, che bisogna provvedere ad ulteriore variante nella dichiarazione dei vincitori;

Veduta la graduatoria di merito approvata con decreto prefettizio n. 6995 del 17 maggio 1952;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai concorrenti, e tenute presenti le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento sui concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Virzì dott. Calogero: Cesarò-San Teodoro;

Canale dott. Alessandro: Novara di Sicilia-Mazzarà Sant'Andrea;

La Rosa dott. Ignazio: San Pier Niceto-Condrò-Gualtieri Sicaminò.

Messina, addì 16 dicembre 1952

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 6998 del 17 maggio 1952, col quale si è proceduto alla dichiarazione dei veterinari vincitori delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1947;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 12936 del 1° ottobre 1952, col quale si è proceduto a delle varianti alla dichiarazione dei vincitori di cui al precitato decreto n. 6998;

Considerato che altri veterinari, già dichiarati vincitori, hanno tacitamente o espressamente, rinunciato alla condotta veterinaria loro assegnata;

Considerato, quindi, che bisogna provvedere ad ulteriore variante nella dichiarazione dei vincitori;

Veduta la graduatoria di merito approvata con decreto prefettizio n. 6997 del 17 maggio 1952;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti e tenute presenti le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi rimaste vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Nastasi dott. Antonino: Monforte San Giorgio-Torregrotta-Roccavaldina;

Tusa dott. Vincenzo: Mistretta-Reitano-Santo Stefano di Camastra.

Messina, addì 16 dicembre 1952

Il prefetto: DI GIOVANNI

(6306)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.